



Al Ministro della Giustizia

- VISTO** il decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, recante «Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della L. 27 luglio 2005, n. 154»;
- VISTO** in particolare, l'articolo 5, comma 1, del predetto decreto, il quale prevede che con regolamento del Ministro della giustizia «sono stabiliti le materie e le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale, della durata di diciotto mesi, articolato in periodi alternati di formazione teorico-pratica e di tirocinio operativo, le modalità di svolgimento degli esami al termine del primo anno di corso, anche ai fini del superamento del periodo di prova, nonché le modalità di svolgimento degli esami al termine del corso ed i criteri di determinazione della posizione in ruolo del funzionario risultato idoneo»;
- VISTO** l'articolo 13 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, che, al comma 1, dispone, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, «che i consiglieri penitenziari nominati in esito ai concorsi banditi con decreto 5 maggio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – IV Sezione Speciale – 19 maggio 2020 n. 39, nonché con decreto 28 agosto 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – IV Sezione Speciale – n. 74 del 22 settembre 2020, e con decreto 28 agosto 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – IV Sezione Speciale – n. 78 del 6 ottobre 2020, svolgono il corso di formazione iniziale in dodici mesi e sostengono gli esami validi anche ai fini del superamento della prova al termine del primo semestre e quelli per la formulazione del giudizio di idoneità al termine del secondo semestre del corso» e, al comma 2, prevede che «per i consiglieri penitenziari nominati in esito ai concorsi indicati al comma 1, le materie e le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale, le modalità degli esami previsti durante e al termine del corso e i criteri di determinazione in ruolo dei funzionari risultati idonei sono



Il Ministro della Giustizia

stabiliti con decreto del Ministro della giustizia in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.»;

VISTO

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'articolo 3, comma 1 ter, il quale, in deroga alle disposizioni dettate dall'articolo 2, commi 2 e 3, del medesimo decreto, prevede che il personale della carriera dirigenziale penitenziaria è disciplinato dal rispettivo ordinamento;

VISTO

il decreto del Ministro della giustizia 25 ottobre 2017, recante «Riorganizzazione delle strutture e delle funzioni delle articolazioni anche territoriali della Direzione generale della formazione del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, per la razionalizzazione e l'efficientamento delle loro attribuzioni, e recante misure di coordinamento informativo ed operativo ai sensi dell'art. 16 comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, necessarie ad assicurare l'unitarietà dei processi formativi avuto riguardo altresì alle competenze del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità anche nell'ambito trattamentale esterno degli adulti e dei minori» e, in particolare, le disposizioni relative alla Direzione generale della formazione ed alla Scuola superiore dell'esecuzione penale;

DECRETA

ART. 1

(Sede e programma del corso)

1. I vincitori dei concorsi per l'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria banditi con decreto 5 maggio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – IV Sezione Speciale – 19 maggio 2020 n. 39, nonché con decreto 28 agosto 2020, pubblicato



Il Ministro della Giustizia

nella *Gazzetta Ufficiale* – IV Sezione Speciale – n. 74 del 22 settembre 2020, e con decreto 28 agosto 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – IV Sezione Speciale – n. 78 del 6 ottobre 2020, nominati consiglieri penitenziari, sono ammessi al corso di formazione iniziale, a carattere residenziale, della durata di dodici mesi presso la Scuola superiore dell'esecuzione penale (di seguito "Scuola").

2. Il corso di formazione iniziale si svolge secondo il programma stabilito dal direttore della Scuola – direttore generale della formazione, su proposta del consiglio della Scuola di cui all'art. 11 del decreto del Ministro della giustizia 25 ottobre 2017.
3. La Scuola può integrare la formazione iniziale dei consiglieri penitenziari ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 3, del citato decreto del Ministro della giustizia 25 ottobre 2017.
4. Il corso promuove la cultura e l'etica istituzionale, nonché le attitudini e le capacità professionali necessarie a svolgere i compiti attribuiti ai funzionari della carriera dirigenziale penitenziaria dall'art. 2 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63.
5. Il corso è diviso in due periodi.

ART. 2

(Primo periodo del corso)

1. Il primo periodo del corso dura sei mesi e si articola in periodi di attività formativa d'aula, di tirocinio e di studio individuale.
2. L'attività formativa d'aula, non inferiore a tre mesi, è rivolta allo studio delle materie giuridiche, economiche, storico-filosofiche e criminologiche connesse alle attività istituzionali del dirigente penitenziario, nonché all'apprendimento delle tecniche di analisi, elaborazione e gestione proprie del dirigente pubblico, dell'uso di strumenti informatici, delle tecniche di comunicazione e di mediazione in ambito relazionale.



Il Ministro della Giustizia

3. L'insegnamento delle materie di cui al comma 2 è impartito attraverso lezioni frontali e con la partecipazione a conferenze, convegni e seminari organizzati presso la Scuola, altre istituzioni pubbliche di formazione o Università degli studi.
4. Il piano di studi prevede altresì moduli di approfondimento di una o più lingue straniere.
5. Il tirocinio operativo, non inferiore a due mesi, è svolto, secondo il ruolo di appartenenza dei consiglieri, negli istituti penitenziari, negli uffici di esecuzione penale esterna e negli istituti penali minorili.
6. Nel tempo di studio individuale, la Scuola assicura la presenza di docenti con compiti di indirizzo e di assistenza.

ART. 3

(Modalità di svolgimento degli esami al termine del primo periodo di formazione e superamento della prova)

1. Al termine del primo periodo del corso, i consiglieri penitenziari sostengono un esame orale vertente su ogni materia del corso.
2. La prova è superata se il consigliere penitenziario riporta:
 - a) un voto non inferiore a 21/30 in ogni materia;
 - b) un voto non inferiore a 21/30 per il tirocinio prestato, formulato dai direttori delle sedi ove esso è stato svolto secondo il modello unico contenuto nella scheda curriculare;
 - c) la valutazione positiva del direttore della Scuola sul comportamento, lo stile istituzionale e il profilo dirigenziale del consigliere penitenziario.
3. La commissione esaminatrice è composta dal direttore della Scuola, che la presiede, e dai docenti delle materie oggetto di esame. Un funzionario del comparto funzioni centrali ovvero un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria svolge funzioni di segretario della commissione.



Il Ministro della Giustizia

ART. 4

(Secondo periodo del corso)

1. Nel secondo periodo del corso, della durata di sei mesi, i consiglieri penitenziari confermati svolgono:
 - a) un periodo di tirocinio non inferiore a tre mesi nelle sedi operative del rispettivo ruolo;
 - b) un periodo di formazione in aula sulle materie di cui all'articolo 2, nelle forme previste dal comma 3 dello stesso articolo.
2. All'inizio del secondo periodo, il consigliere penitenziario confermato riceve da un docente del corso, di intesa con il direttore della Scuola, un argomento di ricerca a carattere interdisciplinare sulle materie del corso sul quale egli elabora una dissertazione scritta che discute al termine del semestre.

ART. 5

(Scheda curriculare)

1. La Scuola predispone per ciascun consigliere penitenziario una scheda curriculare che riporta l'attività svolta, il profitto ottenuto e le specifiche attitudini dimostrate durante lo svolgimento del corso.
2. La scheda è articolata in:
 - a) giudizio dei docenti sul profitto riportato nelle singole materie;
 - b) relazione dei dirigenti degli istituti o degli uffici sedi di tirocinio e conseguenti valutazioni;
 - c) valutazione del direttore della Scuola sul comportamento, lo stile istituzionale e il profilo dirigenziale.

ART. 6

(Esame finale)

1. Al termine del corso, il consigliere penitenziario è sottoposto a un esame finale consistente nella discussione della dissertazione di cui all'articolo 4.



Il Ministro della Giustizia

2. La discussione è svolta innanzi ad una commissione presieduta dal direttore della Scuola e composta da due docenti delle materie impartite nel semestre, di cui uno è il relatore della dissertazione.
3. L'esame è superato quando il consigliere riporti voto non inferiore a 21/30.

ART. 7

(Giudizio di idoneità e graduatoria finale)

1. Il consiglio della Scuola formula il giudizio di idoneità e forma la graduatoria finale del corso, distinta per ogni ruolo di appartenenza dei consiglieri.
2. La graduatoria finale è formata in base al punteggio riportato complessivamente da ciascun consigliere confermato con la sommatoria:
 - a) del voto riportato nel concorso per l'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria ricondotto a trentesimi;
 - b) della media dei voti riportati nell'esame di cui all'art. 3;
 - c) del voto conseguito nell'esame finale di cui all'articolo 6;
 - d) del giudizio formulato dai direttori delle sedi di tirocinio sui periodi svolti, espresso in trentesimi;
3. La graduatoria dei consiglieri penitenziari che abbiano conseguito l'idoneità è trasmessa dal direttore della Scuola ai direttori generali del personale dell'Amministrazione di appartenenza per i provvedimenti di competenza.

ART. 8

(Norme di comportamento)

1. Durante lo svolgimento del corso, il comportamento dei consiglieri penitenziari è improntato:
 - a) alla limpida condotta, nei rapporti con superiori e colleghi;
 - b) al senso della disciplina e del rispetto della gerarchia, nell'osservanza delle norme regolamentari e delle direttive del direttore della Scuola;
 - c) al decoro della persona e dell'abito;



Il Ministro della Giustizia

d) al senso del dovere durante l'applicazione nelle attività formative.

ART. 9

(Dimissione ed espulsione dal corso)

1. Sono dimessi dal corso coloro che:
 - a) dichiarano di rinunciare al corso;
 - b) non superano la prova a norma dell'articolo 3, comma 3;
 - c) non superano l'esame finale del corso;
 - d) durante la frequenza del corso sono stati assenti dall'attività corsuale per più di quarantacinque giorni anche se non consecutivi, per qualunque motivo diverso da quelli indicati dalla lettera e);
 - e) durante la frequenza del corso sono stati assenti dall'attività corsuale per più di centosessanta giorni, anche se non consecutivi, per infermità contratta durante il corso o per maternità, se si tratta di personale femminile, e non sono stati ammessi al percorso formativo di recupero delle assenze di cui al comma 2.
2. I consiglieri penitenziari la cui assenza oltre i centosessanta giorni è stata determinata da infermità contratta durante il corso ovvero da maternità, se si tratta di personale femminile, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della loro idoneità psico-fisica, ovvero successivo ai periodi di assenza previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri, sempre che nel periodo precedente al detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste dalle procedure per l'accesso alla carriera dirigenziale. Nel caso di assenza dal servizio per infermità contratta durante il corso o per la fruizione di congedo obbligatorio di maternità è fatta salva in ogni caso la facoltà dell'Amministrazione di valutare la pianificazione di percorsi formativi di recupero delle assenze al fine di salvaguardare le esigenze di una completa formazione.
3. Sono espulsi dal corso i consiglieri penitenziari responsabili di infrazioni punibili ai sensi degli articoli 81, 84 e 85 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso, nonché i provvedimenti concessivi del percorso formativo di recupero delle assenze sono



Il Ministro della Giustizia

adottati dal direttore generale del personale dell'Amministrazione di appartenenza, su proposta del direttore della Scuola.

5. I provvedimenti di dimissione ed espulsione dal corso determinano la cessazione di ogni rapporto con l'Amministrazione, salvo il caso di personale partecipante alla riserva dei posti prevista dall'articolo 4, commi 4 e 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63. I provvedimenti di espulsione costituiscono, inoltre, causa ostativa alla partecipazione ai successivi concorsi per l'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria.

ART. 10

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministero provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.

Dato in Roma, il 31 MAG. 2022

La Ministra
Marta Cartabia